

Allegato 13

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE INERTI UBICATI NELLE FASCE DI PERTINENZA FLUVIALE

Ai sensi del comma 14 dell'art. 55, il PIAE prevede una riserva complessiva pari a 2.200.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali a disposizione dei Comuni territorialmente interessati quale possibile incentivo alla delocalizzazione volontaria delle "Zone per impianti fissi di lavorazione inerti" ubicate nelle fasce A, B e C del PTCP.

L'assegnazione dell'incentivo volumetrico in Poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'art. 5 delle NTA del PIAE o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non costituisce variante al PIAE ed è pianificato direttamente nel PAE.

La Giunta provinciale assegna i quantitativi estraibili su richiesta del Comune che si rende disponibile a riceverli sul territorio comunale, in seguito a impegno formale del proprietario dell'impianto e congiuntamente, se diverso, del proprietario dell'area interessata dall'impianto, dando priorità al Comune il cui territorio ospita l'impianto di lavorazione inerti i cui proprietari intendono delocalizzare.

Qualora il proprietario dell'impianto, congiuntamente, se diverso, al proprietario dell'area interessata dall'impianto, manifestino la propria intenzione a delocalizzare l'impianto, senza aver individuato l'area idonea a ricevere l'incentivo volumetrico previsto, la Giunta provinciale può riconoscere il diritto volumetrico al proprietario dell'impianto e al proprietario dell'area interessata dall'impianto. Questi ultimi, entro i 3 anni successivi al provvedimento della Giunta Provinciale, potranno richiedere anche separatamente a qualsiasi Comune di assegnare tali volumi ai Poli individuati dal PIAE nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'art. 5 delle NTA del PIAE o, in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³. La Provincia potrà confermare l'assegnazione di tali quantitativi al Comune interessato a riceverli con l'espressione del previsto parere sul PAE adottato.

I volumi massimi indicativamente assegnabili sono riportati nella tabella 2 e potranno essere modificati dalla Giunta provinciale in relazione alle richieste pervenute e sulla base di eventuali elementi di pregio da salvaguardare (interferenze degli impianti che si intendono delocalizzare con aree naturali protette, SIC, ZPS, ecc.)

In caso di richieste contestuali inerenti più impianti da delocalizzare, i quantitativi sono assegnati secondo le priorità indicate in tabella 1, con la facoltà di ridurre i volumi definiti nella tabella 2, al fine di facilitare la delocalizzazione di più impianti.

Gli incentivi di cui alla tabella 2 sono ascrivibili al 60% all'area e il 40% all'impianto. Qualora la proprietà dell'area sia disgiunta dalla proprietà dell'impianto, la richiesta di delocalizzazione dovrà essere presentata congiuntamente da entrambi i soggetti e i volumi saranno assegnati, con il rispetto delle percentuali di cui sopra, nelle aree indicate rispettivamente dal Proprietario dell'area e dal proprietario dell'impianto.

La suddivisione dovrà avvenire in funzione della superficie interessata dalla delocalizzazione.

Nella tabella 3 sono indicate le condizioni per l'assegnazione dei quantitativi.

Tab. 1 - Priorità di assegnazione degli incentivi volumetrici

Categoria	Caratteristiche	Priorità
Impianti non compatibili	Se delocalizzati entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	1
Impianti compatibili	Se la delocalizzazione è completa	2
	Se la delocalizzazione dalle aree non idonee (A1, A3, B1) avviene entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	3
	Se la delocalizzazione dalle aree demaniali avviene entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	4
	Se la delocalizzazione è parziale	5

Tab. 2 - Ripartizione dei quantitativi per categorie

Categoria	Quantitativi
Impianti non compatibili delocalizzati entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	250.000 m ³
Impianti compatibili completamente delocalizzati	500.000 m ³
Impianti compatibili parzialmente delocalizzati dalle fasce di tutela A2 e B2	80.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale
Impianti compatibili parzialmente delocalizzati dalle fasce di tutela C	60.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale
Impianti compatibili delocalizzati dalle fasce di tutela A1, A3, B1 entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	40.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale
Impianti compatibili delocalizzati dalle aree demaniali entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2011	40.000 m ³ per ogni 10.000 m ² restituiti alla pertinenza fluviale

Tab. 3 – Condizioni per l'assegnazione dell'incentivo

Previsioni estrattive	Condizioni necessarie		
	di scelta	procedurali	per il recupero dell'area
Polo estrattivo	<p>Incentivo nei limiti della potenzialità massima del Polo estrattivo</p> <p>In Poli dotati di idonea viabilità per il trasporto del materiale estratto</p> <p>In Poli collocati in prossimità degli impianti rilocalizzati</p>	<p>Obbligatorietà di sottoporre le previsioni a Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della LR 9/99 e s.m.</p>	<p>Impegno formale da parte del soggetto privato a delocalizzare l'impianto prima dell'inizio dell'escavazione dell'incentivo.</p> <p>Impegno alla rinaturazione delle aree lasciate libere in seguito alla delocalizzazione.</p> <p>Impegno alla fruizione pubblica dell'area lasciata libera</p> <p>Impegno alla manutenzione dell'area per almeno 5 anni.</p>
Ambiti comunali in zone non tutelate (Obiettivi di quantità)	<p>Nel limite massimo di complessivi 500.000 m³</p> <p>In zone con buona compatibilità ambientale e territoriale, verificata dal PAE, secondo le indicazioni del Titolo III e dell'Allegato 1</p>		